

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DELLA DIRIGENTE

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Rideterminazione del contributo annuale e dell'incremento del contributo stesso spettante al Comune di Pieve di Bono-Prezzo per l'esercizio finanziario 2021.

LA DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 45 di data 24 marzo 2021, con la quale è stato concesso al Comune di Pieve di Bono-Prezzo un contributo annuale di euro 119.627,07 per l'esercizio finanziario 2021, relativo al sesto anno di vita del nuovo comune, da destinare nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale;

accertato che con la citata deliberazione n. 45/2021 è stato determinato in euro 38.875,69 l'incremento del contributo annuale, incremento da destinare esclusivamente a spese in conto capitale come previsto dall'articolo 19, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (di seguito Codice);

verificato che con decreto n. 407/RIP II di data 29 marzo 2021 si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento del 70 per cento del contributo annuale, pari a euro 110.390,00 così suddivisi:

- euro 55.195,00 sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap U18011.0060;
- euro 55.195,00 sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap U18012.0030;

rilevato, inoltre, che con il citato decreto n. 407/2021-RIP II si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento del 70 per cento dell'incremento del contributo annuale sulle spese in conto capitale pari ad euro 36.796,67;

Visto l'articolo 19, comma 5, del Codice (che riprende il contenuto dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7) in base al quale "Il contributo regionale annuale spettante ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2016 e seguenti è destinato nella misura del 50 per cento al finanziamento di spese in conto capitale. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2015 e seguenti tale contributo spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazioni della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 230 e 9 settembre 2015, n. 176. Per i comuni istituiti a seguito di fusione prima dell'anno 2015, il contributo regionale annuale spetta in misura non inferiore al 70 per cento dell'importo massimo stabilito, in relazione al numero di comuni fusi, dai criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009, n. 190.";

accertato pertanto che con il citato articolo 19, comma 5, del Codice la soglia minima garantita del contributo regionale viene elevata al 70 per cento del massimo concedibile, che è stabilito, in cifra assoluta, in funzione del numero di comuni partecipanti al processo di fusione;

visto l'articolo 10, comma 2, del testo coordinato, secondo cui il saldo del contributo annuale sulle spese correnti è liquidato nell'esercizio successivo a seguito della presentazione, entro il 30 agosto, del conto del bilancio e del rendiconto delle attività;

vista la richiesta di liquidazione del saldo del contributo annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, presentata dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo con nota di data 27 luglio 2022;

esaminato il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2021 del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30 giugno 2022;

accertata la regolarità della documentazione prodotta;

considerato che il contributo spettante al Comune di Pieve di Bono-Prezzo, già concesso con deliberazione n. 45/2021, va rideterminato sulla base del rendiconto, fermo restando che lo stesso contributo va fissato nel caso in questione nel 70 per cento del contributo massimo concedibile sulla base del numero dei comuni aderenti al processo di fusione;

accertato che sulla base dell'allegato prospetto al Comune di Pieve di Bono-Prezzo spettano per l'esercizio 2021:

1) euro **110.390,00** di contributo annuale così ripartiti:

- euro **55.195,00** sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap U18011.0060;
- euro **55.195,00** sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap U18012.0030;

2) euro **36.796,67** (cap U18012.0030) a titolo di incremento del contributo annuale sulle spese in conto capitale;

preso atto che i suddetti importi (corrispondenti al 70 per cento del contributo massimo concedibile) sono già stati liquidati con decreto n. 407/2021-RIPII;

Accertato, inoltre, che non sussiste necessità di acquisire il DURC, in quanto si tratta di un semplice trasferimento di risorse fra enti pubblici, che avviene in forza di precise disposizioni normative, come evidenziato dall'INPS con messaggio n. 9502 del 9 dicembre 2014;

vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 22 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2022-2024;

decreta

- 1) di rideterminare negli importi di seguito riportati l'entità dei contributi concessi al Comune di Pieve di Bono-Prezzo per l'esercizio finanziario 2021 con la deliberazione n.45 del 24 marzo 2021:
 - contributo annuale pari a euro **110.390,00** così ripartiti:
 - euro **55.195,00** sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap U18011.0060;
 - euro **55.195,00** sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap U18012.0030;
 - incremento del contributo annuale sulle spese in conto capitale pari a euro **36.796,67** (cap U18012.0030);
- 2) di dare atto che gli importi sopra indicati sono già stati liquidati con decreto n. 407/RIP II del 29 marzo 2021;
- 3) di rendere disponibili - come evidenziato nelle premesse - le seguenti somme, non utilizzate, impegnate con la deliberazione n. 45/2021 per euro 4.618,53 sul cap. U18011.0060 e per euro 6.697,56 sul cap. U18012.0030 dell'esercizio in corso;

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modifiche.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Allegati: c.s.

CD

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Determinazione del saldo del contributo annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 e del saldo del contributo sulle spese in conto capitale, ai sensi dell'articolo 8 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 230 del 12 novembre 2013, pubblicato sul B.U.R. n. 47/I-II di data 19 novembre 2013) e dell'articolo 19, commi 4 e 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

1) Determinazione del contributo annuale sulle spese correnti relative all'esercizio finanziario 2021 (art. 6 del testo coordinato)

Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo è subentrato nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine di Pieve di Bono e Prezzo, pertanto tutti i servizi e le funzioni, sono trasferiti al nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo;

Numero comuni che hanno aderito alla fusione: 2 (Pieve di Bono e Prezzo);

Art. 6 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni (BUR n. 47/I-II dd. 19.11.2013)	Numero	Maggiorazione della percentuale di contributo
Comuni che partecipano alla fusione	2	=
Tutti i servizi e le funzioni esercitate in forma associata sono stati trasferiti al nuovo comune di Pieve di Bono-Prezzo	=	5%
Tutti i servizi e le funzioni esercitate in forma associata sono stati trasferiti al nuovo comune di Pieve di Bono-Prezzo (servizi e funzioni che determinano la maggiorazione del contributo)	=	4%
TOTALE	15% * +	9% = 24%

* il 15% rappresenta la percentuale minima di contributo annuale per l'ipotesi base di unione formata da due comuni per la gestione associata di almeno 5 dei servizi indicati all'art. 2 del testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

Percentuale di contributo annuale proposta: **24%**;

Spesa corrente definitivamente prevista nel bilancio annuale di previsione del comune di Pieve di Bono-Prezzo (esercizio finanziario 2021): **euro 1.890.286,01**;

Ritenuto, come previsto dal testo coordinato, di decurtare dalla spesa corrente i contributi erogati in parte corrente dalla Provincia autonoma di Trento (a eccezione del contributo in c/annualità in materia di finanza locale destinato anche al finanziamento del rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti previsto nel Titolo III della spesa e del

contributo per fondo investimenti minori in quanto anche tale risorsa, come il contributo in c/annualità, può essere utilizzata dal comune per finanziare sia spese correnti che in conto capitale) per evitare di finanziare oneri già finanziati con le entrate erogate dalla Provincia al comune;

Spesa corrente impegnata nell'esercizio finanziario 2021, al netto degli oneri derivanti da interessi passivi e ammortamenti di esercizio, non finanziata da imposte, tasse e da proventi dei servizi pubblici che il comune deve obbligatoriamente riscuotere o da entrate per servizi erogati dal comune a favore di enti pubblici: **euro 389.703,45 (euro 1.890.286,01** – 709.598,28 di trasferimenti della PAT; – 501.459,35 di imposte; – 207.602,39 per proventi dei servizi pubblici; - 81.087,55 per contributi e servizi erogati dal comune a favore di altri enti pubblici; - 834,99 per rimborso spesa relativo a personale del comune distaccato o comandato presso altri enti);

Contributo annuale spettante – *calcolato in base al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021*: **euro 88.852,39**, determinato nel seguente modo: 24% di euro **389.703,45** (euro **93.528,83**) meno il 5% (riduzione del finanziamento art. 7 del testo coordinato) di euro **93.528,83 (euro 4.676,44)**;

Contributo annuale esercizio finanziario 2021 **già liquidato** (con decreto n. 407/RIP II del 29 marzo 2021, *calcolato in base al bilancio previsionale*): **euro 110.390,00**;

Contributo annuale esercizio finanziario 2021 **già concesso** (delibera della giunta regionale n. 45/2021, *calcolato in base al bilancio previsionale*): **euro 119.627,07**;

Contributo annuale minimo concedibile: **euro 110.390,00 con il vincolo, per il nuovo Comune, di destinare il 50 per cento del contributo stesso per il finanziamento di spese in conto capitale**;

Pertanto al Comune di Pieve di Bono-Prezzo il contributo regionale annuale per l'esercizio finanziario 2021 concesso con delibera n. 45/2021 va rideterminato in euro 110.390,00 (già liquidati con decreto n. 407/2021-RIP II) così suddivisi:

- euro **55.195,00** sono relativi a contributi alle fusioni di comuni della Regione – Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali – cap. U18011.0060;
- euro **55.195,00** sono relativi a contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione – Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali – cap U18012.0030;

2) Determinazione della maggiorazione di un terzo sul contributo annuale, per l'esercizio finanziario 2021 (articolo 19, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), da **destinare esclusivamente a spese in conto capitale**

Maggiorazione di un terzo sul contributo annuale spettante – *calcolato in base al rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021* – da destinare esclusivamente a spese in conto capitale: **euro 29.617,46**;

Maggiorazione di un terzo sul contributo annuale per l'esercizio finanziario 2021, **già liquidato** (decreto n. 407/RIP II del 29 marzo 2021) **euro 36.796,67**;

Maggiorazione di un terzo minima concedibile: **euro 36.796,67** (articolo 19, comma 4, del Codice) da **destinare esclusivamente a spese in conto capitale**;

Pertanto al Comune di Pieve di Bono-Prezzo il contributo regionale, sulle spese in conto capitale, per l'esercizio finanziario 2021 va rideterminato in euro **36.796,67** già liquidati con decreto n. 407/RIP II del 29 marzo 2021.